

REGOLAMENTO PROGETTI di VITA INDIPENDENTE

Art. 1 - PREMESSA

I Progetti di Vita Indipendente, predisposti secondo le nuove Linee Guida approvate con D.G.R. n. 51-8960 del 16.05.2019, hanno come scopo quello di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita.

A livello nazionale, il primo riconoscimento del diritto delle persone disabili a una vita indipendente per le persone disabili si trova nella Legge n. 162/1998 *“Modifiche alla legge 05 febbraio 1992 n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”*, che con l'art. 1, c. 1, lett. c) ha disposto l'introduzione della lett. l-ter) all'art. 39, c. 2, della Legge n. 104/1992, prevedendo tra i compiti delle Regioni anche quello di *“disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.”*

L'art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la Legge n. 18/2009, sancisce *“il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci e adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società”*.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato, dall'anno 2013, sulla base di specifiche Linee Guida annuali, la sperimentazione di progetti di Vita Indipendente finalizzati alla definizione di Linee di indirizzo nazionali, che fissino i criteri guida per la concessione di contributi, per la programmazione di interventi e servizi e la redazione dei progetti individualizzati.

La L. n. 112/2016 all'art. 4 prevede tra le finalità del *Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare* anche quella di *“sviluppare ... programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave ...”*.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto del Direttore Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali, ha adottato in data 21.10.2016 le *“Linee guida per la presentazione di progetti in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità”*.

Ai sensi dell'art. 6, c. 3, L.R. n. 3/2019 (*Promozione delle Politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità*) *“La Regione promuove progetti di vita indipendente sulla base di piani personalizzati, affinché le persone con disabilità possono programmare e realizzare il proprio progetto di vita all'interno o all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine, nonché servizi per l'abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo della persona con disabilità, o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio”*.

Art. 2 – DESTINATARI

I Progetti di Vita Indipendente possono essere richiesti e, se approvati, gestiti da persone con disabilità (o da chi le rappresenta) di ogni eziologia e natura, vale a dire di tutte le tipologie o limitazioni fisico-motoria e/o sensoriale e/o intellettive relazionali, definite gravi ai sensi dell'art. 3 c. 3, L. n. 104/1992.

I destinatari dei Progetti devono essere residenti nei comuni afferenti al territorio Consortile, con un'Attestazione ISEE in corso di validità **non superiore a € 38.000,00** (sono ammessi ISEE ordinario, ISEE socio-sanitario o ISEE nucleo ristretto).

Gli interventi sono rivolti a persone maggiorenni con disabilità non determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, per realizzare il proprio progetto di vita adulta.

Le persone con disabilità di età superiore a 65 anni, che già beneficiano di un Progetto di Vita Indipendente, possono mantenerlo, esprimendo tale volontà in sede di verifica e/o rivalutazione e purché permangano i requisiti indicati nel presente Regolamento.

I Progetti di Vita Indipendente già in corso saranno rivalutati e gli importi riconosciuti saranno rideterminati sulla base dei criteri definiti nel presente Regolamento.

Art. 3 – FINALITÀ E OBIETTIVI

Per “Vita Indipendente” si intende la possibilità per una persona con disabilità grave, anche con l'aiuto di chi la rappresenta, di autodeterminarsi e vivere come qualunque persona, avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta.

Uno degli obiettivi dei Progetti di Vita Indipendente è attuare processi di deistituzionalizzazione e di contrasto all'isolamento delle persone con disabilità.

Le due principali modalità di realizzazione dei Progetti di Vita Indipendente, secondo quanto previsto dalla DGR 51-8960 del 16.05.2019, sono:

- Gestione diretta da parte del richiedente;
- Gestione indiretta, con prestazioni fornite dall'Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali;

Elemento fondante deve essere il progetto personalizzato redatto con il coinvolgimento della persona interessata o di chi la rappresenta, così come previsto dalle normative nazionali e regionali.

Il **progetto personalizzato**, valutato e approvato dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità U.M.V.D.:

- definisce il “budget di progetto” che comprende tutte le risorse umane, economiche e strumentali necessarie per la sua attuazione, comprese le risorse finalizzate al finanziamento dei Progetti di Vita Indipendente;
- individua il responsabile del progetto (case manager), che esercita il ruolo di riferimento per la persona con disabilità nella realizzazione del progetto e garantisce il coordinamento tra le figure professionali che concorrono all'attuazione degli interventi;
- può essere parte di un progetto più articolato, che prevede un mix di interventi complementari concordati in sede di U.M.V.D.

I Progetti di Vita Indipendente sono finalizzati all'assunzione di assistenti personali che consentano alle persone con disabilità di raggiungere la piena autonomia. Nella progettualità, oltre alla figura dell'assistente personale adeguato alle esigenze del beneficiario, occorre promuovere le reti formali e informali di supporto che concorrono in modo determinante alla realizzazione del Progetto stesso.

Art. 4 – CONTRIBUTO

Il contributo per la Vita Indipendente è alternativo all'erogazione di altri interventi di natura economica e di aiuto domestico da parte degli Enti Gestori.

Per ciascun progetto è previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, un contributo massimo annuo fino a € 14.400,00 (€ 1.200,00 per 12 mesi), finalizzato alla copertura dei costi di tutti gli interventi attivati. Il contributo verrà erogato, di norma e salvo diversi accordi, con liquidazione mensile.

L'entità del contributo è determinata tenendo conto del reddito personale e del complesso delle risorse a disposizione della persona disabile, sulla base dell'Attestazione ISEE relativo alla situazione reddituale e patrimoniale del solo interessato, con riferimento all'anno precedente.

Il contributo è determinato così come indicato nella tabella sottostante:

➤ ISEE da 0 a € 8.000,00	100% del contributo massimo (€ 14.400,00 annui);
➤ ISEE da € 8.001,00 a € 15.000,00	80% del contributo massimo (€ 11.520,00 annui);
➤ ISEE da € 15.001,00 a € 22.000,00	60% del contributo massimo (€ 8.640,00 annui);
➤ ISEE da € 22.001,00 a € 29.000,00	40% del contributo massimo (€ 5.760,00 annui);
➤ ISEE da € 29.001,00 a € 38.000,00	20% del contributo massimo (€ 2.880,00 annui);
➤	

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI

I progetti personalizzati, presentati direttamente dagli interessati al Servizio Sociale o ai Punti Unici di Accesso, verranno sottoposti all'esame dell'U.M.V.D.

L'U.M.V.D. effettuerà la valutazione multidimensionale così come previsto nella D.G.R. n. 26-13680 del 29/03/2010.

L'interessato o chi lo rappresenta ha la possibilità di partecipare all'attività di valutazione e la facoltà di presenziare alla seduta dell'U.M.V.D. nel corso della quale verrà valutato il suo progetto, coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. sopra indicata.

Nella definizione del valore del contributo si terrà conto:

- dell'intensità assistenziale;
- degli obiettivi dello specifico progetto personalizzato (es. percorsi di studio, formativi e/o lavorativi, presenza di carichi familiari, esercizio delle funzioni genitoriali, percorsi di autonomia e inclusione sociale, ecc.);
- della condizione familiare, personale, abitativa e ambientale;
- della situazione economica, utilizzando lo strumento dell'ISEE così come previsto all'art. 5 del presente regolamento.

Tutti i Progetti di Vita Indipendente attivati sono sottoposti a verifica dell'andamento e delle spese sostenute, sulla base di una relazione annuale che la persona beneficiaria e/o chi la rappresenta è tenuta a produrre all'Ente Gestore.

La continuità sarà garantita, previa verifica e rivalutazione da parte dell'Ente Gestore sulla permanenza dei requisiti indicati nel presente Regolamento e fatte salve le disponibilità economiche dell'Ente Gestore.

Art. 6 - PERSONALE IMPIEGATO

La persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente familiare ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente.

La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell'assistente familiare è esclusivamente del datore di lavoro, che nel caso specifico è la persona con disabilità.

La persona con disabilità deve quindi essere consapevole che l'assunzione di assistenti familiari comporta un suo impegno nel ruolo di datore di lavoro, con tutti i diritti ed i doveri che ne conseguono.

Pertanto nessun rapporto intercorre tra l'Ente Gestore e gli assistenti familiari; l'Ente Gestore è inoltre sollevato da qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto o omissione da parte degli assistenti familiari nei confronti del datore di lavoro o di terzi che possano comportare responsabilità amministrative, civili e penali.

I progetti di vita indipendente, essendo finalizzati al raggiungimento della piena autonomia personale, non devono essere interpretati come interventi di sostegno al nucleo familiare, né come interventi sostitutivi dell'attività di assistenza tutelare, né come interventi di carattere sanitario di competenza infermieristica e/o riabilitativa.

Rispetto al personale impiegato, non è ammessa l'assunzione di parenti dei beneficiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

Art. 7 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ACCEDERE AL PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE

Per richiedere l'attivazione di un Progetto di Vita Indipendente, i beneficiari, o chi li rappresenta, devono presentare la seguente documentazione:

- Domanda valutazione multidimensionale del progetto. da inoltrare all'U.M.V.D.;
- Fotocopia documento di identità del richiedente;
- Fotocopia certificazione di handicap (art. 3, c. 3, L. 104/92);
- Fotocopia certificazione di invalidità civile;
- Attestazione ISEE dell'interessato in corso di validità;
- Fotocopia contratto assunzione assistente familiare (se presente).

Art. 8 - SOSPENSIONE/REVOCA DEL PROGETTO E DEL FINANZIAMENTO

La sospensione o la revoca definitiva del progetto da parte dell'Ente Gestore e del finanziamento del progetto può essere determinata da:

- volontà dell'interessato di sospendere il progetto di Vita Indipendente;
- destinazione, effettuata dal titolare del progetto o da chi lo rappresenta, delle risorse economiche erogate a scopi diversi da quelli definiti in sede di approvazione del progetto da parte dell'U.M.V.D.;

- inadempienze agli obblighi assunti con l'Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali;
-
- mancato rispetto della normativa riguardante il regolare inquadramento contrattuale dell'assistente familiare;
- mutamenti delle condizioni sanitarie e/o sociali tali da impedire al titolare del progetto di continuarne l'attuazione.

Art. 9 - CAMBIO RESIDENZA DEI BENEFICIARI

Qualora i beneficiari di Progetti di Vita Indipendente trasferiscano la residenza in un Comune rientrante nell'ambito territoriale di un altro Ente Gestore piemontese, dovranno attivarsi meccanismi di supporto al mantenimento del progetto stesso.

A tal proposito, l'Ente Gestore ricevente procederà alla rivalutazione del piano progettuale (nell'ambito dell'U.M.V.D.), verificando i supporti necessari ed il loro finanziamento, fatte salve le risorse disponibili.

Art. 10 - DECORRENZA

Il presente Regolamento ha applicazione dall'esecutività della deliberazione di approvazione dell'Assemblea Consortile